

Convenzione finalizzata alla fornitura di ARREDI PER UFFICI OPERATIVI per le Aziende Sanitarie della Sardegna

LOTTO 1 – CIG B5A7CE041A ARREDI PER UFFICI OPERATIVI

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI

ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 16 – PENALI

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 20 – RECESSO

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

ARTICOLO 23 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

ARTICOLO 25- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

CONVENZIONE TRA

Il Dott. Antonello Podda, nato a Nuoro (NU), il 25/04/1968, C.F. PDDNNL68D25F979A, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Dipartimento degli Acquisti di ARES SARDEGNA, con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA),

E

LOTTO 1 – CIG

ARREDI PER UFFICI OPERATIVI

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”;

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”;

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”;

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”;

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”;

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”;

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”

Con il, nato a, il, C.F....., residente in, il quale interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in(..), via, CF – PI- REA di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore della Convenzione lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 351 del 30/12/2024, ARES SARDEGNA ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 2 lotti, finalizzata alla stipula di una Convenzione per la fornitura di arredi per uffici operativi, per le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e in tutta la documentazione di gara;
- ai fini dell'affidamento è previsto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Dlgs.36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);
- con Determinazione n..... del....., ARES SARDEGNA ha aggiudicato definitivamente l'appalto alle imprese sopra riportate nell'ordine indicato per ciascun lotto, le quali, hanno manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della presente Convenzione, eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- gli obblighi del Fornitore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme della presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- ARES SARDEGNA ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti in materia di scelta del contraente e nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel Disciplinare di gara; essa, anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo

e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Ares Sardegna nei confronti del Fornitore; esso contiene le condizioni generali relative ai contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificati i beni e i servizi da fornire;
- la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei beni e dei servizi aggiudicati al Fornitore e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Convenzione quando intende per:

- Atti di Gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la procedura di gara in oggetto;
- Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni e i servizi oggetto dell'Accordo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares, dedicato e gestito da ARES Sardegna, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione dei beni e servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:

- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dalla documentazione tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli

allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle gare riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e quanto dichiarato nella documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui la documentazione tecnica contenga, a giudizio Ares Sardegna, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

Fermo restando l'importo massimo spendibile, la Convenzione avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa.

ARES Sardegna si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire allo stesso per emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con i Fornitori aggiudicatari.

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto di gara, la cui scadenza è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale lo stesso è stato emesso.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i beni e i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara e nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, così come riportato all'art. 4 del disciplinare di gara.

La durata degli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi pattuiti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a società diverse dall'Aggiudicatario.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares.

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi ad Ares con le modalità di cui al successivo **Articolo 6**.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.

Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai punti ordinanti tramite PEC.

Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.

Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nei luoghi esattamente indicati nella singola richiesta di consegna.

Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura dei beni oggetto dell'Ordinativo, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente secondo le modalità indicate nel punto 6 "Consegna" dell'Allegato "Capitolato tecnico".

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative allo smaltimento di imballaggi, ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, di Ares Sardegna, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Ares Sardegna e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Resta espressamente inteso che la Ares Sardegna può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l'emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.

Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i beni e prestare i servizi connessi oggetto dell'Accordo impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro messa in esercizio ed alle condizioni stabilite nella Convenzione e negli atti di gara;
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, in conformità a quanto richiesto e sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali";
- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i beni e servizi oggetto dell'Accordo quadro;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Ares Sardegna di monitorare la conformità dalla fornitura dei beni e della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- utilizzare personale dotato di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs.n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i beni proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte di Ares Sardegna e/o delle Amministrazioni contraenti;
- il fornitore, si impegna ad applicare il prezzo offerto in gara per i prodotti richiesti anche in caso di sostituzione o inserimento di nuovi prodotti.
- nel caso di inserimento di un nuovo prodotto, qualora questo non sia ricompreso nelle marche indicative di quel lotto, e quindi di conseguenza trattasi di nuova marca di prodotti, questo sarà comunque fornito all'Amministrazione Contraente applicando al prodotto lo stesso prezzo con cui si è stabilita la classifica di gara.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo in tutti i luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere trimestralmente ad Ares in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e servizi prestati, anche al fine di consentire ad Ares

Sardegna di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle Amministrazioni contraenti le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Il Fornitore si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il ruolo di interfaccia unica verso le Amministrazioni contraenti e Ares Sardegna, come descritto nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto dell'Accordo.

Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale di Ares Sardegna e delle Aziende Sanitarie Sarde presenti nei propri siti internet, e il Patto di Integrità, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali di cui al Capitolato tecnico e a tutti gli atti di gara, nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Amministrazione. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

Ai sensi del punto n.6 "CONSEGNA" del Capitolato, la fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 della presente Convenzione, dovrà avvenire nelle diverse modalità previste entro e non oltre i seguenti termini, e precisamente:

- consegna, inclusa per ciascun luogo/punto di consegna, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
- i termini di consegna per le rispettive forniture decorrono dalla data di ricezione dell'ordine di fornitura e di ciascuna il Fornitore, dovrà dare riscontro all'Amministrazione richiedente, tramite PEC, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sopra indicati;
- il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di consegna, dovrà assicurare la fornitura di almeno il 90% dell'ordine stesso;
- il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati dell'ordinativo di fornitura o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, per convenire modalità e orari di consegna.

Per il rispetto dei tempi di consegna e avviso fanno eccezione i periodi sotto indicati:

- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Eventuali eccedenze non autorizzate, non saranno riconosciute e pertanto non pagate.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, in assenza di adeguata motivazione e tempistica di risoluzione del problema, la consegna sarà considerata parziale ed al Fornitore saranno applicate le penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT). Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore (anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti).

Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con le Amministrazioni contraenti.

ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

Il Fornitore, anche ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs.36/2023, si obbliga a consentire ad Ares Sardegna ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La verifica di conformità di cui a precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e di tutti gli atti di gara; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente documento e dai relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel Articolo 8 del Capitolato di Gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Nel caso in cui, durante il corso di validità della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti e servizi erogati, la Ares Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti per l'affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi, in forza degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di consegna, sono calcolati dal prezzo offerto in gara per ogni singolo prodotto offerto come risultante dal Dettaglio dell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti applicativi, salva la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.36/2023, e sono ritenuti congrui dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

L'importo della fornitura deve intendersi omnicomprensivo, con l'esclusione della sola I.V.A., pertanto la fornitura deve comprendere tutto quanto è necessario all'installazione "a regola d'arte" come richiesto nella documentazione di gara.

I prezzi offerti devono intendersi franco di ogni spesa (spedizione, spese doganali, imballo, scarico, trasporti interni - anche ai piani - installazione, allontanamento dei materiali di risulta, assistenza durante il periodo di garanzia, ritiro, nonché gli eventuali oneri assicurativi che sono a carico dell'aggiudicatario, etc.).

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti salvo quanto previsto all'articolo successivo "Revisione Prezzi".

Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Ares Sardegna non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.

ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi del articolo 11 dell'Allegato Capitolato tecnico, eventuali richieste di revisione dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate allo scadere del primo anno di validità dell'Accordo Quadro e saranno valutate in contraddittorio tra Ares Sardegna e il Fornitore.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, del Codice dei Contratti si dispone la revisione dei prezzi nel caso di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, pubblicato unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

L'istanza di revisione deve essere corredata di documentazione comprovante l'effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere.

Sono escluse dalla revisione le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La clausola di revisione dei prezzi sarà applicata una sola volta per anno solare, decorso il primo anno di durata dell'Accordo Quadro, su richiesta degli OO.EE.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

La procedura di gara verrà aggiudicata da ARES Sardegna mentre l'esecuzione dei contratti sarà in capo alle ASL che stipuleranno il Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro per ciascun lotto, le quali dovranno prendere in carico gli stessi, provvederanno all'invio degli ordini elettronici NSO, ricevimento merce, alla liquidazione e al pagamento delle fatture.

Le fatture dovranno essere intestate e inoltrate alle ASL, essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n.55 ss.mm.ii., in applicazione del decreto ministeriale 7 dicembre 2018, così come integrato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2019, che dispone l'obbligo dell'utilizzo per gli enti del S.S.N. a partire dal 1° febbraio 2020 per quanto riguarda i beni, e al 1° gennaio 2021 per quanto riguarda i servizi.

L'ASL di competenza procederà alla liquidazione delle spettanze entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG derivato e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo 16 "Penali".

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o ad Ares Sardegna.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. Il conto corrente di cui al

precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad Ares e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche ad Ares Sardegna.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Ares Sardegna ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà di Ares Sardegna e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16 – PENALI

Ares Sardegna e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel caso di esecuzione irregolare della fornitura, mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione o di prestazione del servizio/fornitura insufficiente, l'Amministrazione e/o la Ares Sardegna provvede all'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Capitolato tecnico", al quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto nel punto 13 - Penalità, che l'aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.

In ogni caso ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Ares Sardegna potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, tenuto conto anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni contraenti.

Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o da Ares Sardegna.

Il Fornitore dovrà comunicare, tramite PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate nel capitolato tecnico.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o di Ares Sardegna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempienza. In tal caso Ares Sardegna ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ha costituito a favore di Ares Sardegna e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Ares Sardegna.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Ares Sardegna e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Ares Sardegna e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta di Ares Sardegna.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Ares Sardegna.

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Ares Sardegna, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Ares Sardegna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, i singoli ordinativi di fornitura, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e i documenti in

essa richiamati. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o da Ares Sardegna, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto".

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D. Lgs.36/2022, Ares Sardegna, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023.

Ares Sardegna si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a

porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, l'Ares Sardegna e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o di Ares Sardegna al risarcimento dell'ulteriore danno.

Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso Ares Sardegna e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture/servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Ares Sardegna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r e/o tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

- caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs.36/2023.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

Il fornitore, **conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta**, affida in subappalto, l'esecuzione della seguente fornitura:

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

Qualora il Fornitore in sede di offerta non indichi le forniture che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.36/2023.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Con la stipula del presente atto i Fornitori individuano:

1) per il lotto 1 ARREDI PER UFFICI OPERATIVI nel Sig....., il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della di Ares Sardegna, nonché di ciascuna Amministrazione.

a. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono:

i. recapito telefonico:

ii. e-mail:

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione ad Ares Sardegna nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa sulla "Informativa privacy".

Ares Sardegna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni contraenti.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Ares Sardegna, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.

Ove, in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/ sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Per quanto concerne i trattamenti di competenza, titolare del trattamento è la Ares Sardegna.

ARTICOLO 25- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18, del D.lgs. 36/2023.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D. Lgs.36/2023, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del DL. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, Ares Sardegna interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs.36/2023.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Ares Sardegna, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente dal Foro del Capoluogo dell'Azienda Sanitaria di riferimento.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ____ ____ ____

Per Ares Sardegna

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti i cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI

ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 16 – PENALI

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 20 – RECESSO

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

ARTICOLO 23 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

ARTICOLO 25- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

_____, lì ____ ____ ____

Il Fornitore
